



Ratifica degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari e norme di adeguamento interno

A.C. 2124-B

Dossier n° 243/3 - Elementi per l'esame in Assemblea
21 aprile 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2124-B
Titolo:	Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Iniziativa:	Governativa
Date:	
approvazione in Commissione:	21 aprile 2015

Il disegno di legge del Governo C. 2124-B, che autorizza la ratifica degli emendamenti, adottati l'8 luglio 2005, alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 1980 e che detta specifiche disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale, torna all'esame della Camera, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato.

La **Convenzione**, firmata a Vienna e New York il 3 marzo 1980, è l'unico strumento internazionale vincolante sulla protezione fisica del materiale nucleare e fissa misure relative alla prevenzione, alla detenzione e alla sanzione delle violazioni in tale campo. La Convenzione è in vigore internazionale dall'8 febbraio 1987, mentre è in vigore per l'Italia - che ne ha autorizzato la ratifica con [legge n. 704 del 1982](#) - dal 6 ottobre 1991.

Gli **Emendamenti** oggetto del provvedimento in esame furono approvati da una Conferenza diplomatica convocata nel luglio 2005 allo scopo di rafforzare i contenuti della Convenzione, una necessità via via più sentita dopo gli avvenimenti dell'11 settembre 2001; tali emendamenti **estendono il raggio d'azione della Convenzione** dal trasporto delle materie nucleari all'impiego generale delle stesse materie e alle installazioni, ponendo altresì particolare attenzione al concetto di sabotaggio.

Gli Emendamenti approvati sono 14. In base all'articolo 20 della Convenzione, essi entreranno in vigore per ciascuno Stato contraente che deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il trentesimo giorno successivo alla data nella quale i due terzi degli Stati contraenti avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario (il Direttore generale dell'AIEA).

Gli Emendamenti **prevedono la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici**, durante l'utilizzo, l'immagazzinamento o il trasporto, nonché la **prevenzione e la punizione dei reati riguardanti detto materiale e i relativi impianti**, come precisato nel nuovo articolo 1A introdotto nella Convenzione dopo l'articolo 1.

Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di elaborare e attuare misure volte a garantire in modo efficace l'attuazione della Convenzione per **prevenire**, in particolare, **il furto o la sparizione delle materie nucleari di cui sono responsabili**, così come il **sabotaggio degli impianti nucleari** che si trovano sul loro territorio. Gli Stati parte sono interamente responsabili dell'elaborazione, dell'applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio.

E' naturalmente prevista la cooperazione tra gli Stati parte in caso di furto o sabotaggio o di rischio di tali evenienze. La cooperazione avviene in forma di scambio di informazioni con la garanzia della riservatezza delle stesse in rapporto a terzi. I reati previsti dalla Convenzione possono dare luogo a procedure di estradizione tra gli Stati membri. I motivi politici dell'infrazione non possono essere causa di rifiuto dell'estradizione o dell'aiuto giudiziario.

Contenuto

Il provvedimento approvato dal Senato e ora all'esame dell'Assemblea, non modificato dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari Esteri, si compone di **dieci articoli**.

I primi due articoli del disegno di legge recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005.

L'**articolo 3** reca alcune **definizioni**, in aggiunta a quelle già contenute nella Convenzione. In particolare, la "protezione fisica attiva" è la protezione fornita dalle forze dell'ordine per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni da atti di sabotaggio.

L'**articolo 4** individua le autorità competenti, in ottemperanza all'articolo 2A della Convenzione, nel Ministero degli affari esteri (che funge anche da punto di contatto ed esplica i compiti descritti nell'articolo 5 della Convenzione) e nel Ministero dell'interno (che collabora con il Ministero degli affari esteri ed è competente per la protezione fisica attiva), nonché il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente. Sono inoltre individuati i compiti dell'ISPRA (*Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*) in relazione all'attuazione degli Emendamenti in esame, che risultano essere:

Autorità
competenti

- controlli sulla protezione fisica passiva eseguiti dagli ispettori dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
- formulazione di pareri tecnici ai quattro suddetti Dicasteri;
- accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal successivo comma 1 dell'art. 10 (il **riferimento al comma 1**, anziché al comma 3, è stato **introdotto dal Senato** a seguito della soppressione dei primi due commi dell'art. 10, *v. ultra*).

L'**articolo 5** assegna al Ministero dell'interno il compito di definire gli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari al fine di predisporre i piani di protezione fisica. Tali piani devono essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. E' prevista inoltre l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per indicare i requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani.

Piani di
protezione

L'**articolo 6** sancisce la necessità per l'esercente di installazioni nucleari di ottenere un'autorizzazione (nulla osta) per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari e definisce i termini per il suo rilascio. Analoghe disposizioni (il rilascio di un attestato da parte del Ministero dello sviluppo economico, previo parere obbligatorio dell'ISPRA) sono previste per il vettore che deve trasportare materiale nucleare. Sulla base dei piani di protezione fisica presentati dall'esercente, il Ministero dell'interno stabilisce i livelli di protezione fisica attiva necessari e, se del caso, autorizza il programma di trasporto dei materiali.

Protezione fisica
delle materie e
delle
installazioni
nucleari

L'**articolo 7** affida al Ministero dell'interno il coordinamento dei piani di intervento per il recupero e la messa in sicurezza delle materie nucleari, anche a seguito delle comunicazioni previste dall'[art. 25 del D.lgs. n. 230 del 1995](#), che dispone circa lo smarrimento, la perdita ed il ritrovamento di materie radioattive, e che al comma 3 prevede appunto che il ritrovamento di materiale radioattivo debba essere comunicato immediatamente alla più vicina autorità di pubblica sicurezza. Restano fermi comunque gli **obblighi di informazione alla popolazione** sui rischi in caso di emergenza e sui comportamenti da mettere in atto.

Messa in
sicurezza delle
materie nucleari

L'**articolo 8** del disegno di legge introduce una nuova fattispecie penale e attribuisce la relativa competenza al tribunale in composizione collegiale. In particolare, il **comma 1** inserisce nel codice penale, tra i *delitti di comune pericolo mediante violenza*, il nuovo delitto di "**attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari**" e lo punisce con la **reclusione da 4 a 8 anni**. La nuova fattispecie ha le seguenti caratteristiche:

Attentato alla
sicurezza delle
installazioni
nucleari (art.
433-bis, c.p.)

- può essere commessa da "chiunque" (reato comune);
- consiste nell'attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla conservazione o al trasporto di materie nucleari;
- presuppone che da tale condotta derivi un pericolo per la pubblica incolumità.

Se la condotta, oltre a mettere in pericolo la pubblica incolumità, produce un disastro, la pena è aggravata (reato di pericolo aggravato dall'evento, punito con la reclusione da 5 a 20 anni).

Il **comma 2** dell'articolo 8 modifica invece l'art. 33-*bis* del codice di procedura penale per inserire il nuovo delitto tra quelli attribuiti alla competenza del **tribunale in composizione collegiale**.

Inosservanza
delle
autorizzazioni

L'**articolo 9** riguarda l'inosservanza del contenuto delle autorizzazioni e prevede:

- che l'ISPRA, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, formuli specifiche prescrizioni per il ripristino delle condizioni previste nelle autorizzazioni medesime, e comunichi con tempestività al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente le infrazioni riscontrate e le prescrizioni impartite - ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo articolo 10, comma 1 (il **riferimento al comma 1**, anziché al comma 3, è stato **introdotto dal Senato** a seguito della soppressione dei primi due commi dell'art. 10, *v. ultra*);

- che, in difetto di adempimento delle prescrizioni impartite, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il titolare del provvedimento autorizzativo e delle connesse prescrizioni, d'intesa con il Ministero dell'interno e su segnalazione dell'ISPRA, dispone la **sospensione** del provvedimento autorizzativo;

- che, qualora si sia in presenza di gravi e reiterate inosservanze, si proceda alla **revoca** dell'autorizzazione, che viene operata dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i

Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previo parere obbligatorio dell'ISPRA;

- che nei suddetti provvedimenti di sospensione o revoca devono essere indicate le disposizioni da adottare per la protezione fisica dei materiali radioattivi, la tutela sanitaria dei lavoratori e la protezione della popolazione e dell'ambiente.

L'articolo 10 sanziona in via amministrativa l'inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni relative all'uso di materiale nucleare. Sono previsti due illeciti amministrativi a carico dei soggetti autorizzati alla gestione del materiale nucleare:

Illeciti
amministrativi

- il primo, per mancato rispetto dell'autorizzazione, sanzione amministrativa pecuniaria **da 5.000 a 20.000 euro**;
- il secondo, per mancato rispetto delle prescrizioni impartite a seguito dell'accertamento dell'inosservanza dell'autorizzazione, ovvero delle disposizioni volte a ripristinare le condizioni previste nell'autorizzazione stessa (v. sopra art. 9), sanzione amministrativa pecuniaria **da 8.000 a 50.000 euro**.

Il **testo dell'art. 10 approvato dalla Camera**, accanto a dette sanzioni amministrative, prevedeva l'introduzione di un autonomo delitto nel codice penale (**art. 437-bis**) che, salva la clausola di reato più grave, puniva il **traffico e l'abbandono di materie nucleari** (ciò comportava l'abrogazione dell'art. 3 della legge 704/1982, che punisce analoghe condotte). **La soppressione da parte del Senato** delle disposizioni relative all'art. 437-bis c.p. - che ha comportato anche l'adeguamento della rubrica dell'art. 10 - è motivata da necessità di coordinamento con la previsione di una analoga fattispecie penale (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, art. 352-sexies del codice penale) contenuta nella proposta di legge di riforma della disciplina dei **reati ambientali** all'esame della Camera (**C. 342 e abb.-B**), già approvata dal Senato con modificazioni il 4 marzo 2015.

Le disposizioni
approvate dalla
Camera e
soppresse dal
Senato

Ad analoghe esigenze di coordinamento risponde la **soppressione degli articoli 11 e 12 del testo-Camera** da parte del Senato. L'articolo 11 modificava, infatti, l'[art. 25-undecies del d.lgs. n. 231 del 2001](#), in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, per inserire anche il delitto di cui all'art. 437-bis c.p. nel catalogo dei reati ambientali per i quali è prevista la responsabilità dell'ente (sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote). L'articolo 12 abrogava l'art. 3 della legge 704 del 1982, che sanziona la fattispecie corrispondente al soppresso art. 437-bis c.p. Alla soppressione dell'art. 12 consegue la reintroduzione nell'ordinamento dell'art. 3 della legge 704.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La Commissione Affari costituzionali e la Commissione Ambiente hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

ES0301c	Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri	st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939	 CD_esteri
	Servizio Studi - Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.